

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO

PROVINCIA DI L'AQUILA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 2
del 14.02.2020

OGGETTO: Parere sulla deliberazione di G.C. del 13/02/2020 n. 12 avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale".

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 10:30, l'Organo di Revisione economico finanziaria ha espresso il proprio parere in merito all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale triennio 2021/2022 contenuto nella deliberazione giunta n. 12 del 13.02.2020 di cui in oggetto.

VISTO

- l'art. 239 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;
- il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n.82 del 21/11/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO

- che la Legge 448/2001 all'articolo 19, comma 8, stabilisce che "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";
- che l'art. 39 - comma 1 - della legge n. 449/1997 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

- che l'art. 6 del D.lgs. 165/2001 nonché gli artt. 89 e 91 del D.lgs. 267/2000 impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- che l'art. 6 comma 3 del D.lgs. 165/2001 prevede: "per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento";
- che il Decreto Legislativo n. 75 del 25.05.2017 di riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego - D.Lgs. n. 165/2001 (Cd. Riforma "Madia", in attuazione della delega di cui alla Legge 124/2015) ha modificato in parte l'art. 6 del richiamato D.Lgs. n. 165/2001 prevedendo, in luogo della "programmazione triennale" il "piano triennale" dei fabbisogni di personale, e la dotazione organica non viene più previsto che sia "rideterminata" ma la sua consistenza deve essere "indicata" dall'amministrazione, ed eventualmente "rimodulata" in base ai fabbisogni.
- che l'art. 6 del T.U. sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo 165 del 2001, così come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n.75/2017, disciplina: nelle amministrazioni pubbliche la consistenza e la variazione delle dotazioni sono determinate, previa verifica degli effettivi fabbisogni, in funzione delle finalità indicate nell'art. 1; l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale del fabbisogno del personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance, nonché le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della pianta organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa ;
- che l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche

attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali

-- che l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

- che l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, stabilisce, che a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

- che l'art. 1, comma 228 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) come modificato dall'art. 1, comma 479, lett. d) della legge n. 232/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";

- che l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- che le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

-che l'art. 33 del D.L. N.34/2019 ha radicalmente modificato il quadro normativo previgente, prevedendo che i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali del fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale

dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino a un massimo di spesa complessiva di tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerato al netto del FCDE stanziato nel rendiconto;

-che attualmente non sono state ancora definite le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio in relazione alle quali ogni ente dovrà adeguare il proprio fabbisogno di personale adottato;

-che in attesa dell'adozione del suddetto atto prodromico alla compiuta applicazione della nuova disciplina, per gli anni 2020/2021/2022, le capacità assunzionali sono fissate per tutti gli enti locali al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente e dell'anno in corso a cui si aggiungono i resti assunzionali del quinquennio precedente non utilizzate;

-che l'amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- non emergono situazione di esubero di personale, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. N.265/2001e s.m.i., nella consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente;
- vengono rispettati i vigenti presupposti normativi per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- non ha dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- ha approvato il piano triennale di azioni positive per il triennio 2018/2020, ai sensi dell'art.48, comma 1, del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198, con deliberazione di G.C. n. 23 del 27/03/2018;

VISTI

- la deliberazione di G.C. n. 12 del 13/02/2020 recante: "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale" con la quale è stato approvato il nuovo PTFP 2020/2022;

- il prospetto *Allegato*, dal quale si rileva che la spesa di personale derivante dalla rimodulazione del piano proposto, tenuto conto del personale attualmente in servizio, al netto delle cessazioni,

nonché delle procedure assunzionali previste a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'ente, rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006;

- la determinazione del responsabile del settore economico-finanziario n. 3 del 02.03.2017 con la quale è stato determinato il limite per le nuove assunzioni flessibili, quantificate in € 65.993,28;
- la determinazione del responsabile del servizio personale n. 24 del 27/12/2018 attestante il calcolo del limite di spesa del personale in servizio e di quella connessa alle capacità assunzionali previste a legislazione vigente, vevoli già dall'anno 2019, ai sensi del D.L. n. 4/2019;

PRESO ATTO

Del parere di regolarità tecnica contabile sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, espresso dal responsabile del servizio- Settore economico Finanziario,

IL REVISORE ESPRIME

in relazione alle proprie competenze e ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n.448, *parere favorevole* alla deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 13/02/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale".
Letto, confermato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria


Dott.ssa Carmelina Colasanti